



Città di Lecce

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLA TASSA RIFIUTI
SOLIDI URBANI**

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 56 del 01 agosto 2012*

TITOLO I DISPOSIZIONE GENERALI

Art.1

Scopo e oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, recante i provvedimenti di sanatoria della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), è adottato in relazione al principio di buona fede e collaborazione reciproca fra ente e contribuenti previsto dall'art. 10 della Legge 27 Luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del Contribuente), in applicazione delle disposizioni dell'art.13 della Legge 27 dicembre 2002, n.289 (Legge finanziaria 2003) e nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997 n. 446
2. Con la presente disciplina, il Comune di Lecce introduce, in relazione alla TARSU, norme che consentano ai contribuenti di definire la propria posizione debitoria nei confronti di questo Ente derivanti da omessa o infedele dichiarazione.
3. Il regolamento disciplina le procedure e le modalità per l'adesione al condono della TARSU, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza dell'attività amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
4. E' pertanto oggetto della presente sanatoria la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani disciplinata dal D.Lg.vo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche e dal regolamento comunale approvato con delibera del C.C. n. 33 del 10/11maggio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, riferita esclusivamente agli anni dal 2006 al 2011.
5. Per la sanatoria della TARSU, oggetto della presente disciplina, è prevista l'esclusione delle sanzioni determinate dalle vigenti norme in materia.

Art. 2

Soggetti interessati

1. Sono ammessi alla definizione agevolata i soggetti passivi che:
 - a) hanno omesso di presentare la denuncia prevista dall'art. 70, commi 1 e 2 del D. lgs. 507/1993, in relazione agli anni di imposta dal 2006 al 2011;

- b) hanno presentato la suddetta denuncia con dati infedeli o inesatti tali da determinare la corresponsione di un tributo inferiore al dovuto, in relazione agli anni di imposta dal 2006 al 2011;
- c) hanno proposto ricorso avverso avvisi di accertamento relativi alle suddette annualità che siano stati notificati entro la data del 31/12/2011, a condizione che lo stesso ricorso non sia stato oggetto di sentenza definitiva da parte dell'organo giudicante e che il ricorrente rinunci alla prosecuzione della lite e alle relative spese di giudizio. Sono altresì ammessi alla definizione agevolata coloro i quali hanno proposto ricorso avverso avvisi di pagamento bonari, avvisi di accertamento per omesso o ritardato pagamento e cartelle esattoriali.

Art. 3 **Soggetti esclusi**

1. Sono esclusi dalla definizione agevolata i soggetti passivi ai quali siano stati notificati avvisi di accertamento per gli anni oggetto del condono.

TITOLO II **DEFINIZIONE DEI PERIODI PREGRESSI**

Art. 4 **Periodi d'imposta oggetto della sanatoria**

1. Per la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono ammessi alla definizione agevolata gli anni d'imposta non prescritti ai sensi dell'art. 1 comma 161 legge 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), ed in particolare gli anni dal 2006 al 2011, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lg.vo 15 novembre 1993 n. 507 ed al vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 5

Contribuenti ammessi

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 2 e 3, si possono avvalere delle presenti agevolazioni tutti i contribuenti, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.
2. Gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa per i periodi d'imposta indicati nel precedente articolo 4.
3. Nelle ipotesi di liquidazione, il liquidatore, o in mancanza, il rappresentante legale, possono definire i periodi d'imposta di cui alla presente disciplina.
4. Nel caso di fallimento, i curatori possono avvalersi delle agevolazioni in argomento, previa autorizzazione del giudice delegato.
5. Possono avvalersi delle presenti disposizioni agevolative anche gli incaricati delle altre procedure concorsuali diverse da quelle indicate al precedente comma 4.

Art. 6

Istanza per l'ammissione alla definizione degli anni pregressi

1. Per poter aderire alla definizione agevolata della propria posizione tributaria, i soggetti interessati devono presentare al Comune, a pena di decadenza dal **01/09/2012** ed entro e non oltre il **31/10/2012** mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo dell'Ente sito alla via Rubichi n° 1 o a mezzo posta con raccomandata A.R. (nel qual caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza da redigersi su modello predisposto dall'Ufficio e messo a disposizione dall'Ente, anche per via telematica, con indicazione di ogni dato utile alla verifica istruttoria da parte dell'Amministrazione.
2. Successivamente, il Comune emetterà un provvedimento indicante le somme dovute a seguito della medesima istanza, da versare secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento. Disporrà, altresì, la consegna diretta del suddetto provvedimento presso l'Ufficio Tributi o l'invio dello stesso all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'istanza di condono dal **26/11/2012 al 30/11/2012**.
3. Il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dovrà essere effettuato su apposito Conto Corrente Postale intestato al Comune di Lecce Servizio Tesoreria – TARSU CONDONO - con versamento a mezzo bollettino postale o bonifico bancario.

4. La definizione agevolata della tassa rifiuti solidi urbani si perfeziona solo in seguito al versamento integrale dell'importo dovuto comunicato dal Comune.
5. La dichiarazione contenuta nell'istanza di condono equivale all'autodenuncia di cui all'art. 70 del D. lgs. 507/1993.

Art. 7

Definizione agevolata delle liti pendenti

1. Le controversie tributarie riguardanti la Tassa Rifiuti Solidi Urbani, pendenti in ogni stato e grado, per le quali alla data del 31 dicembre 2011 non siano intervenute sentenze o decisioni definitive, possono essere definite con il versamento del:
 - 70% del valore della lite, nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.
 - 80% del valore della lite in caso di soccombenza del contribuente nel primo grado di giudizio;
 - 40% del valore della lite in caso di soccombenza del Comune nel primo grado di giudizio;
 - in caso di parziale accoglimento del ricorso proposto nel primo grado di giudizio si fa riferimento alle percentuali indicate ai due punti immediatamente precedenti;
 - 80% del valore della lite in caso di giudizio pendente in secondo grado con ricorso in appello proposto dal contribuente;
 - 40% del valore della lite in caso di giudizio pendente in secondo grado con ricorso in appello proposto dal Comune.
2. Il valore della lite è dato dalle somme dovute a titolo di imposta ed interessi come risultanti negli atti impugnati.
3. L'istanza di definizione agevolata delle liti pendenti di cui al presente articolo, dovrà contenere, oltre ai dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia.
4. La parte che ha presentato l'istanza di definizione presenterà al giudice competente la richiesta di sospensione del giudizio oggetto dell'atto di definizione agevolata. Ove il giudizio da definire sia già posto in trattazione, la parte che intende fruire della definizione della lite pendente potrà richiedere la sospensione dello stesso dichiarando di volersi avvalere della disposizione di cui al presente regolamento. Ai fini

dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, l'ente comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.

5. Per quanto previsto dal presente articolo, il termine di sospensione dei processi tributari di cui al secondo comma dell'art. 13 della Legge 289 del 2002 è fissato alla data stabilita dall'Ente.

Art. 8

Modalità di calcolo e versamento delle somme dovute

1. Le somme dovute per la TARSU, per ogni periodo d'imposta ammesso alla definizione, sono determinate come segue:
 - l'imposta è interamente dovuta;
 - gli interessi sono interamente dovuti;
 - le addizionali ECA e provinciale sono interamente dovute;
 - le sanzioni non sono dovute
2. Il versamento delle somme da corrispondere per la definizione agevolata può essere eseguito mediante le seguenti modalità:
 - versamento in unica soluzione entro la data del **20 dicembre 2012**;
 - versamento rateale secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 1 del Regolamento delle Entrate approvato con Deliberazione Consiliare n° 59 del 15/04/2003 e successive modifiche, salvo quanto stabilito al successivo art. 9 del presente regolamento.

Art. 9

Rateizzazione somme da corrispondere

1. La rateizzazione deve essere richiesta dal contribuente a mezzo di apposita istanza in carta resa legale, da presentarsi presso l'Ufficio Tributi sito in Lecce alla via M. Palumbo n° 4, entro e non oltre il **07/12/2012**.
2. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Regolamento delle Entrate Tributarie, le somme dovute potranno essere rateizzate come segue:

Fino ad € 250,00 nessuna rateazione;

Da € 250,01 a € 500,00 fino ad un massimo di 6 rate mensili;

Da € 500,01 a € 2.500,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;

Da € 2.500,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili;

Da € 5.000,01 a € 25.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili;
Oltre € 25.000,01, fino ad un massimo di 60 rate mensili;

3. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad € 10.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

4. Il mancato pagamento di ogni singola scadenza comporta la decadenza dai benefici della definizione agevolata e l'attivazione delle procedure di accertamento. In questi casi non si fa luogo a rimborso delle somme eventualmente pagate che, comunque verranno considerate come acconti in ipotesi di recupero coattivo da parte dell'ufficio competente.

Art. 10 **Rigetto dell'istanza**

1. Il Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e nell'ipotesi di accertata infedeltà delle dichiarazioni in esse contenute, rigetta le stesse con provvedimento motivato, riservandosi di attivare la procedura di accertamento.

TITOLO III **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 11 **Autodenunce**

1. I contribuenti che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, abbiano presentato autodenuncia tardiva ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993, con riferimento alle annualità oggetto del presente condono, sono ammessi d'ufficio alla definizione agevolata di cui al presente regolamento.

Art. 12
Pubblicità

1. L'Ufficio Tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante strumenti informatici e mezzi di informazione locale.

Art. 13
Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 14
Entrata in Vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e viene trasmesso telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale, nonché alla Commissione Tributaria Provinciale, alla Commissione Tributaria Regionale e a tutti gli Ordini Professionali.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONE GENERALI

- Art.1 Scopo e oggetto del regolamento.....
- Art. 2 Soggetti interessati.....
- Art. 3 Soggetti esclusi.....

TITOLO II DEFINIZIONE DEI PERIODI PREGRESSI

- Art. 4 Periodi d'imposta oggetto della sanatoria.....
- Art. 5 Contribuenti ammessi.....
- Art. 6 Istanza per l'ammissione alla definizione degli anni pregressi.....
- Art. 7 Definizione agevolata delle liti pendenti.....
- Art. 8 Modalità di calcolo e versamento delle somme dovute.....
- Art. 9 Rateizzazione somme da corrispondere.....
- Art. 10 Rigetto dell'istanza.....

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 11 Autodenunce.....

Art. 12 Pubblicità.....

Art. 13 Norme finali.....

Art. 14 Entrata in Vigore.....